



APPROFONDIMENTO

La revisione della disciplina OCSE in materia di documentazione per il *transfer pricing*

di Piergiorgio Valente

In data 30 gennaio 2014, l'OCSE ha pubblicato il documento *Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting* nel contesto dell'attività di revisione della disciplina sui prezzi di trasferimento contenuta nel capitolo V delle *Guidelines OCSE*. L'obiettivo è quello di identificare regole e procedure dirette ad agevolare l'attività di *risk assessment* e accertamento delle Amministrazioni finanziarie e, allo stesso tempo, volte alla semplificazione della disciplina sulla documentazione di *transfer pricing* e alla riduzione dei costi di *compliance* per i contribuenti.

1. Premessa

Il 30 gennaio 2014, nell'ambito del progetto per il contrasto al fenomeno dell'erosione della base imponibile mediante lo spostamento dei profitti, l'OCSE ha pubblicato il *Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting* (di seguito, *Discussion Draft*) con l'obiettivo di fornire una guida pratica per le Amministrazioni finanziarie con riferimento alla documentazione

sui prezzi di trasferimento, predisposta dai gruppi multinazionali per dimostrare la conformità delle proprie politiche di *transfer pricing*¹ all'*arm's length principle*.

Il *Discussion Draft* include un *template* di *Country-by-Country Reporting*, sulla base del quale le imprese multinazionali forniscono alle Autorità fiscali informazioni relative all'allocazione globale dei profitti, alle imposte pagate, a specifici indicatori economici (*tangible assets*, numero di dipendenti, costi del personale, ecc.) con riferimento ai vari Paesi in cui il gruppo multinazionale opera.

L'OCSE ha invitato i rappresentanti del mondo del *business* a fornire eventuali commenti sulle previsioni contenute nel *Discussion Draft* entro il 23 febbraio 2014. Inoltre, entro la prima metà del 2014, è previsto l'avvio di una consultazione pubblica sul tema².

2. Il Rapporto BEPS

In data 12 febbraio 2013, l'OCSE ha pubblicato il Rapporto *Addressing Base Erosion and Profit Shifting* (di seguito, Rapporto BEPS³) dal quale emerge come i principi accolti a livello internazionale, derivanti dalle *best practices* dei diversi ordinamen-

¹ Per ulteriori approfondimenti in materia di *transfer pricing*, cfr. P. Valente, *Manuale del Transfer Pricing*, Ipsoa, 2012.

² Per ulteriori approfondimenti, cfr. P. Valente, *Documentazione di transfer pricing e country-by-country reporting: il discussion draft dell'OCSE*, in "Il Quotidiano Ipsoa" del 4 feb-

braio 2014.

³ Per ulteriori approfondimenti sul Rapporto BEPS, cfr. P. Valente, *Aggressive Tax Planning. Profili Elusivi delle Transazioni Finanziarie*, in "il fisco" n. 22/2013, pag. 3372; Id., *Tax planning aggressivo. Il Rapporto OCSE "Addressing Base Ero-*

ti, non sono stati in grado di seguire i significativi cambiamenti che hanno interessato, soprattutto negli ultimi anni, i differenti settori economici.

In particolare, l'interazione tra ordinamenti fiscali ha determinato situazioni di cd. "sovrapposizione" nell'esercizio dei diritti da parte dei contribuenti, con conseguenti **rischi di doppia imposizione**, che limitano considerevolmente la crescita economica sostenibile. Siffatta interazione tra due o più ordinamenti tributari può nondimeno dar luogo a fenomeni che possono determinare vantaggi di natura fiscale per le multinazionali operanti in Stati diversi.

Secondo i dati statistici dell'OCSE, illustrati nel Rapporto BEPS del 12 febbraio 2013, le imprese multinazionali, frequentemente, implementano strutture al fine di ridurre il carico fiscale complessivo.

Il Rapporto BEPS mostra inoltre come tali "**schemi di pianificazione fiscale**", considerati "aggressivi", risultino, in molti casi, formalmente non in contrasto con alcuna disposizione legislativa, bensì contrari al cd. *spirit of the law*⁴. Ciononostante, in ragione delle conseguenze che comportano in termini di erosione della base imponibile degli Stati, essi richiedono un'azione di contrasto coordinata a livello internazionale⁵.

Il Rapporto BEPS ha identificato i seguenti quattro principi-chiave della tassazione delle transazioni transfrontaliere:

- *jurisdiction to tax*;
- *transfer pricing*;
- *leverage*;
- regole anti-elusione.

3. L'Action Plan

In data 19 luglio 2013, l'OCSE ha pubblicato, su raccomandazione del G20 e coerentemente con

sion and Profit Shifting", ivi n. 12/2013, pag. 1802; Id., *Base Erosion e Profit shifting. L'Action plan dell'OCSE*, ivi n. 37/2013, pag. 5744; P. Valente, *BEPS e transazioni finanziarie: erosione ed elusione internazionale delle basi imponibili*, ivi n. 6/2014, pag. 560.

⁴ Cfr., P. Valente, *Manuale di Governance Fiscale*, Ipsoa, 2011, pag. 1801; Id., *Linee Guida OCSE sulle multinazionali: «tax compliance» e rispetto dello spirito della legge*, in "Corr. Trib." n. 41/2011, pag. 3376.

⁵ Recenti studi in materia hanno analizzato il cd. *effective tax rate (ETR)* delle imprese multinazionali al fine di dimostrare l'esistenza (o l'assenza) di strutture di pianificazione fiscale finalizzate all'erosione della base imponibile mediante il *profit shifting*.

quanto suggerito dal Rapporto BEPS del 12 febbraio 2013, l'*Action Plan* per il contrasto all'erosione della base imponibile mediante lo spostamento dei profitti.

L'*Action Plan* individua 15 interventi che dovranno essere effettuati in un periodo temporale di 18-24 mesi dalla pubblicazione dello stesso.

Uno dei suddetti interventi (*Action 13*) concerne la rivisitazione (entro settembre 2014) della disciplina sulla documentazione di *transfer pricing*⁶.

L'obiettivo è assicurare un **maggiore grado di trasparenza** alla **transfer pricing documentation** dal momento che, in diversi Stati, le Amministrazioni finanziarie non hanno a disposizione informazioni sulla *value chain* globale dei gruppi multinazionali e la descrizione di funzioni, rischi e *assets* con riferimento alle singole società del gruppo.

Inoltre, sarebbe opportuno adottare un **approccio unitario** in materia di **documentazione sui prezzi di trasferimento** al fine di ridurre i costi di *compliance* per le imprese multinazionali.

Dovrebbe infine essere prevista l'adozione di un modello comune mediante il quale le imprese multinazionali possono comunicare informazioni relative alla propria attività economica, all'allocatione globale dei redditi e alle imposte pagate nei diversi Paesi nei quali operano, al fine di assicurare un maggiore grado di certezza per le imprese stesse e le Amministrazioni finanziarie.

4. Il White Paper

In siffatto contesto, il 30 luglio 2013, l'OCSE ha pubblicato il documento *White Paper on Transfer Pricing Documentation* (di seguito anche *White Paper*).

Il *White Paper* prosegue una linea di sviluppo già avviata con la pubblicazione della *OECD's Cur-*

Tali studi evidenziano che le strutture di pianificazione fiscale poste in essere dalle imprese multinazionali comportano, frequentemente, un "disallineamento" tra gli Stati in cui il *business* e gli investimenti sono localizzati e i Paesi in cui vengono dichiarati i conseguenti profitti.

Il Rapporto BEPS illustra le ricerche effettuate e i dati disponibili sulla portata e l'estensione del fenomeno dell'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti. Altresì viene offerta una panoramica degli sviluppi registratisi a livello globale in tema di tassazione delle *legal entities*.

⁶ Per ulteriori approfondimenti in materia di documentazione sui prezzi di trasferimento, cfr. P. Valente, *Manuale del Transfer Pricing*, op. cit., pag. 561 ss.

rent Tax Agenda 2012⁷ che ha identificato, tra le aree di intervento dell'OCSE, la semplificazione dei principi relativi alla documentazione a supporto della politica di *transfer pricing* adottata dai gruppi multinazionali⁸.

Obiettivo del *White Paper* è di instaurare un dibattito globale sulle modalità di **semplificazione** della disciplina sulla **documentazione in materia di *transfer pricing*** e di fornire alle Autorità fiscali informazioni dettagliate e utili ai fini dell'attività di accertamento⁹.

Allo scopo di definire **forma e contenuto** della documentazione sui prezzi di trasferimento, è necessario preliminarmente identificare le finalità della stessa.

Secondo l'OCSE, le Amministrazioni finanziarie richiedono la predisposizione della *transfer pricing documentation* con l'obiettivo di:

- acquisire le informazioni necessarie per effettuare una **consapevole valutazione del rischio** sui prezzi di trasferimento (*TP risk assessment*¹⁰);
- assicurare che i contribuenti abbiano tenuto conto delle condizioni richieste dalla disciplina sui prezzi di trasferimento (**rispetto del principio dell'*arm's length***) nella determinazione dei prezzi delle transazioni infragruppo e nell'indicazione del reddito derivante da tali transazioni nella dichiarazione dei redditi;

- acquisire tutte le **informazioni necessarie** per effettuare in modo corretto ed efficace le opportune **verifiche sulle operazioni infragruppo**.

Il processo di valutazione del rischio è il punto di partenza per il successo di una verifica sui prezzi di trasferimento. Un'efficace identificazione e valutazione del rischio sono necessarie per consentire alle Amministrazioni finanziarie la selezione dei casi "rilevanti", ai fini delle verifiche di *transfer pricing*.

Le Amministrazioni finanziarie operano con risorse limitate; pertanto, hanno bisogno di "massimizzare" il rapporto risorse/entrate fiscali, al fine, anche, di infondere fiducia nel sistema fiscale ed assicurare che esso operi correttamente¹¹.

Nel *White Paper*, l'OCSE rileva che gli Stati impiegano **diversi strumenti** per **ottenere** dai contribuenti le **informazioni necessarie** per procedere all'effettiva valutazione del rischio, quali:

- la compilazione di **moduli** contenenti informazioni aggiuntive riguardanti i prezzi di trasferimento, da presentare unitamente alla dichiarazione dei redditi;
- la compilazione di **questionari** sui prezzi di trasferimento inviati dalle autorità fiscali a determinati contribuenti o introdotti quale "generale adempimento di *compliance*";
- meccanismi di **cooperazione** tra Amministra-

⁷ L'OCSE propone di procedere alla semplificazione della documentazione in materia di prezzi di trasferimento: "Simplification of transfer pricing documentation."

Transfer pricing compliance is complicated by the existence of widely varying approaches to documentation in countries around the world. The OECD will work towards more standard policies and rules focused on the information countries need to conduct a transfer pricing risk assessment at the beginning of an audit". Per ulteriori approfondimenti, cfr. *OECD's Current Tax Agenda 2012*, consultabile al seguente link: <http://www.oecd.org/ctp/OECDCurrentTaxAgenda2012.pdf>.

⁸ Il 22 ottobre 2013, l'OCSE ha pubblicato i commenti al *White Paper*, effettuati da parte dei soggetti interessati. La pubblicazione dei commenti al *White Paper* è stata preceduta, in data 3 ottobre 2013, dalla pubblicazione di un memorandum "describing certain issues related to transfer pricing documentation and country by country reporting". Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Country-by-country reporting: recenti sviluppi a livello UE e posizione del mondo imprenditoriale*, in "Il Quotidiano Ipsos" del 30 settembre 2013.

⁹ Per ulteriori approfondimenti, cfr. P. Valente, *La documentazione in materia di transfer pricing: il White Paper dell'OCSE*, in "il fisco" n. 43/2013, pag. 6689.

¹⁰ Il 19 gennaio 2012, l'OCSE ha pubblicato il Rapporto *Dealing effectively with the challenges of the transfer pricing*, il quale, sulla base delle esperienze delle Amministrazioni finanziarie dei Paesi che hanno partecipato allo studio e dei

contributi della comunità imprenditoriale e degli esperti fiscali, affronta le problematiche che si presentano negli *audits* aventi ad oggetto casi di *transfer pricing*.

Per ulteriori approfondimenti, cfr. P. Valente, *Transfer pricing: le verifiche fiscali nel Rapporto del Forum on Tax Administration*, in "il fisco" n. 25/2012, pag. 3950.

¹¹ In data 30 aprile 2013, l'OCSE ha pubblicato il documento *Public Consultation: Draft Handbook on Transfer Pricing Risk Assessment* (di seguito, *Draft Handbook*).

Per l'Amministrazione finanziaria non è sempre agevole stabilire, con sufficiente precisione, se determinate transazioni e/o contribuenti recano problematiche sui prezzi di trasferimento. Secondo il *Draft Handbook*, i *transfer pricing risks* presentano una delle tre seguenti caratteristiche:

- dipendono da ricorrenti transazioni *intercompany*, aventi il potenziale rischio di erodere la base imponibile "domestica";
- dipendono da una specifica transazione di importo elevato e/o caratterizzata da un certo grado di complessità;
- originano da transazioni per le quali il contribuente non ha fornito sufficienti informazioni.

Per ulteriori approfondimenti, cfr. P. Valente, *Transfer Pricing: La valutazione dei rischi secondo l'OCSE*, in "La Gestione Straordinaria delle Imprese", n. 5/2013; P. Schipani, F. Vincenti, *Documentazione specifica per valutare i rischi nel transfer pricing*, in "Editoriale Eutekne" del 18 giugno 2013.

zione finanziaria e contribuente al fine di identificare e chiarire le problematiche riguardanti i prezzi di trasferimento;

- presentazione della documentazione sui prezzi di trasferimento con la quale il contribuente fornisce all'autorità fiscale le informazioni atte a dimostrare il **rispetto** del principio dell'*arm's length*.

In particolare, con la documentazione sui prezzi di trasferimento, il contribuente illustra dettagliatamente la **value chain del gruppo** (con la conseguente analisi funzionale per le singole società del gruppo), le operazioni *intercompany*, le metodologie applicate per determinare i prezzi di trasferimento infragruppo, i potenziali *comparables* (ed i relativi risultati finanziari).

Il *White Paper* sottolinea la necessità di individuare **standard di documentazione** che consentano alle Amministrazioni finanziarie di ottenere le informazioni necessarie ad identificare eventuali profili di rischio.

A tale scopo, la documentazione sui prezzi di trasferimento dovrebbe contenere le seguenti informazioni:

- transazioni transfrontaliere infragruppo, aventi ad oggetto beni, servizi, beni immateriali e interessi;
- eventuali operazioni di ristrutturazione e trasferimenti di *intangibles*;
- livello di indebitamento;
- politiche sui prezzi di trasferimento applicati a livello gruppo e conseguenti risultati finanziari;
- ragioni per le quali il contribuente ritiene di aver operato in conformità con il principio dell'*arm's length* e con la normativa locale sui prezzi di trasferimento.

Il *White Paper* suggerisce di adottare il cd. *Coordinated Documentation Approach*¹², al fine di uniformare la normativa in materia di oneri documentali sui prezzi di trasferimento. Tale approccio prevede la predisposizione di un *Masterfile* e di un *Country File*.

4.1. Il *Masterfile*

Il *Masterfile* dovrebbe fornire una rappresentazione dell'**attività del gruppo a livello globale**,

compresa la situazione finanziaria complessiva, la struttura debitoria e la situazione fiscale complessiva del gruppo, allo scopo di consentire all'autorità fiscale di individuare gli eventuali rischi rilevanti in materia di prezzi di trasferimento. In particolare:

- le informazioni sulla **struttura** del gruppo multinazionale: tale sezione dovrebbe fornire una descrizione della *legal and ownership structure* del gruppo e della struttura manageriale, indicando dove è localizzato il cd. *key management personnel*;
- una descrizione della/e **attività** del gruppo, indicando per ogni *business line* una serie di elementi quali i *drivers* del *business*, i principali mercati di riferimento, i principali *competitors*, i ruoli funzionali delle società del gruppo, eventuali operazioni di ristrutturazione, *service arrangements*, eventuali attività di ricerca e sviluppo;
- le informazioni sui **beni immateriali** del gruppo multinazionale (*ownership*, sviluppo e sfruttamento dei beni immateriali, elenco degli *intangibles* del gruppo, società che hanno diritto al "ritorno economico" derivante dallo sfruttamento di tali beni, *transfer pricing policies* relative ai beni immateriali);
- le informazioni sulle **operazioni finanziarie infragruppo** (identificazione di tutti gli eventuali *arrangements intercompany* di carattere finanziario con l'indicazione delle società coinvolte, dalla loro localizzazione geografica e dell'ammontare delle transazioni finanziarie infragruppo);
- le informazioni sulle **posizioni finanziarie e fiscali** del gruppo (eventuali *APA/ruling* esistenti, eventuali procedure amichevoli instaurate, bilanci e *income statement* consolidati relativi agli ultimi esercizi).

4.2. Il *Country File*

Il *Country File*, invece, è predisposto a supporto del *Masterfile* e dovrebbe contenere l'**analisi dei prezzi di trasferimento** riguardante le operazioni poste in essere tra la *local entity* e le società del gruppo residenti in altri Stati.

In particolare, il *Country File* deve fornire:

- una descrizione delle transazioni *intercompany*

¹² Il *White Paper* precisa che le finalità del cd. "Coordinated Documentation Approach" sono, essenzialmente, le seguenti: "First, it ought to provide to tax authorities sufficient, relevant and reliable information to perform an efficient and robust risk assessment analysis. Second, it should provide a platform

on which the information necessary for an audit can be developed. Third it should provide taxpayers with a means and incentive to meaningfully consider and describe their compliance with arm's length pricing in material transactions".

intercorse (tipologia, ammontare, parti correlate coinvolte);

- analisi funzionale¹³ con riferimento a ciascuna tipologia di transazione;
- la descrizione del metodo di *transfer pricing* adottato;
- una descrizione delle eventuali transazioni intercorse con parti indipendenti comparabili a quelle infragruppo;
- una descrizione della società selezionata quale *tested party* ai fini dell'analisi di comparabilità;
- la descrizione dell'analisi di comparabilità effettuata;
- un'illustrazione delle ragioni per le quali si ritiene che la società abbia operato in conformità al principio dell'*arm's length*.

5. Il *Discussion Draft* dell'OCSE del 30 gennaio 2014

Il *Discussion Draft* in commento è stato pubblicato dall'OCSE in data 30 gennaio 2014 nel contesto della revisione della disciplina sulla documentazione di *transfer pricing* contenuta nel capitolo V delle *Guidelines* OCSE.

Come previsto nel *White Paper* descritto in precedenza, anche il *Discussion Draft* prevede l'adozione di una documentazione a due livelli:

- **Masterfile**, contenente le informazioni relative al gruppo multinazionale e a tutte le transazioni *intercompany* del gruppo¹⁴;
- **Local file**, avente ad oggetto le informazioni inerenti alla società nazionale¹⁵.

Inoltre, il *Discussion Draft* prevede che la documentazione sui prezzi di trasferimento comprenda, altresì, il *country-by-country reporting*, concernente informazioni relative all'allocazione globale dei profitti, alle imposte pagate, a specifici indicatori economici (*tangible assets*, numero di dipen-

denti, costi del personale, ecc.) con riferimento ai vari Paesi in cui il gruppo multinazionale opera.

Il *country-by-country reporting* dovrebbe rappresentare un ulteriore strumento di supporto per le Amministrazioni finanziarie ai fini della loro attività di *risk assessment*.

Il *Discussion Draft* indica le informazioni che dovrebbero essere oggetto del **country-by-country reporting**:

- sede di direzione effettiva della *parent entity* del gruppo multinazionale;
- attività svolte da ogni società del gruppo;
- ricavi di ogni società del gruppo;
- risultati ante imposte di ogni società del gruppo;
- imposte pagate nel Paese di residenza da ogni società del gruppo;
- imposte pagate da ogni società del gruppo in tutti gli altri Paesi in cui operano;
- ritenute pagate con riferimento ai pagamenti ricevuti da altre entità;
- capitale sociale e utili a nuovo di ogni società del gruppo;
- numero di dipendenti di ogni società del gruppo;
- spese per i dipendenti di ogni società del gruppo inclusi tutti i *non-cash payments* ed eventuali *benefits*;
- valori contabili delle attività materiali di ogni società del gruppo;
- pagamenti *intercompany* di *royalties*, interessi e *service fees*.

Con riferimento al *country-by-country reporting*, l'OCSE ha evidenziato una serie di *issues* "operative" connesse alla predisposizione del documento relativamente alle quali ha invitato i rappresentanti del mondo del *business* a fornire i propri commenti¹⁶.

Infine, il *Discussion Draft* identifica le questioni

¹³ Per ulteriori approfondimenti in materia di analisi funzionale, cfr. P. Valente, *Manuale del Transfer Pricing*, op. cit., pag. 2745 ss.; P. Valente, A. Della Rovere, P. Schipani, *Analisi di comparabilità nel transfer pricing. Metodologie applicative*, Ipsoa, 2013, pag. 89 ss.

¹⁴ "The Masterfile should contain common standardised information relevant for all MNE group members. Its purpose is to elicit a reasonably complete picture of the global business, financial reporting, debt structure, tax situation and the allocation of MNE's income, economic activity and tax payments so as to assist tax administrations in evaluating the presence of significant transfer pricing risks" (OCSE, *Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting*, 30 gennaio 2014).

¹⁵ "The information required in the local file supplements the master file and helps to meet the objective of assuring that the taxpayer has complied with the arm's length principle in its material transfer pricing positions affecting a specific jurisdiction. The local file focuses on information relevant to the transfer pricing analysis related to transactions taking place between a local country affiliate and associated enterprises in different countries and which are material in the context of the local country's tax system" (OCSE, *Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting*, 30 gennaio 2014).

¹⁶ A titolo esemplificativo si chiede se il *country-by-country reporting* debba essere parte integrante del *Masterfile* o un documento separato dalla documentazione di *transfer pricing*;

che i vari Paesi dovrebbero prendere in considerazione nello sviluppo di regole in materia di *transfer pricing documentation*:

- **contemporaneous documentation:** la disciplina sul *transfer pricing* prevede che il contribuente debba stabilire i prezzi di trasferimento in conformità all'*arm's length principle*, sulla base delle informazioni ragionevolmente disponibili al momento della transazione; pertanto, il contribuente dovrebbe dimostrare il rispetto del principio di libera concorrenza al momento del *pricing* e successivamente, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, confermare che i propri risultati possano essere considerati *at arm's length*.

Secondo l'OCSE, la predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento non deve comportare per il contribuente ulteriori oneri e costi eccessivi. Pertanto, è necessario che le Amministrazioni finanziarie tengano conto dei costi e degli oneri amministrativi che il contribuente deve sostenere nel fornire tale documentazione;

- **tempistica:** il *timing* previsto per la predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento varia da Paese a Paese; l'OCSE suggerisce di predisporre sia il *Masterfile* che il *Local File* non oltre la data indicata per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta di riferimento¹⁷;
- **materiality:** l'obiettivo dell'Amministrazione finanziaria è quello di analizzare le informazioni più rilevanti, perciò la "materialità" delle transazioni dovrebbe essere uno dei criteri alla base della documentazione di *transfer pricing*¹⁸.

Alcuni Paesi prevedono specifiche "semplificazioni" in materia di documentazione sui prezzi

di trasferimento per le piccole e medie imprese; a tal proposito, l'OCSE suggerisce di non contemplare per tali imprese i medesimi oneri documentali richiesti alle imprese di grandi dimensioni; tuttavia, le piccole e medie imprese devono essere in grado di fornire le informazioni e la documentazione necessaria nel caso di verifiche di *transfer pricing* e specifiche attività di *risk assessment* da parte dell'Amministrazione finanziaria¹⁹;

- **conservazione della documentazione:** l'OCSE suggerisce la conservazione della documentazione sui prezzi di trasferimento per un periodo di tempo "ragionevole", coerente con le disposizioni della legislazione nazionale. In particolare, le Amministrazioni finanziarie devono tenere in considerazione le difficoltà per le imprese di reperire documentazione ed informazioni relative ad anni precedenti, limitando la richiesta delle stesse ai soli casi in cui vi sia effettiva necessità di consultazione. Le modalità di conservazione della suddetta documentazione (cartacea, elettronica e/o ulteriori modalità) dovrebbero essere a discrezione del contribuente, purché quest'ultimo sia in grado di fornire le informazioni necessarie richieste dall'Amministrazione, in formato adeguato;
- **frequenza degli aggiornamenti:** secondo quanto affermato nel *Discussion Draft*, la documentazione di *transfer pricing* dovrebbe essere rivista periodicamente (generalmente, annualmente) al fine di verificare la validità dell'analisi funzionale effettuata e della metodologia di *transfer pricing* adottata; tuttavia, non sempre il *business* della società/gruppo, le analisi (economiche/funzionali) e i *comparables* selezionati variano di anno in anno. Per tale ragio-

se il *country-by-country reporting* deve essere predisposto *on an entity by entity basis*; se il *country-by-country reporting* debba essere compilato utilizzando un metodo *bottom-up* o *top down*.

¹⁷ La disciplina italiana in materia di documentazione sui prezzi di trasferimento prevede che il contribuente deve comunicare all'Amministrazione finanziaria il possesso della suddetta documentazione, direttamente in sede di dichiarazione dei redditi. Per ulteriori approfondimenti, cfr. P. Valente, *Manuale del Transfer Pricing*, op. cit., pag. 561 ss.; P. Valente, S. Mattia, *Gli obblighi dichiarativi in materia di Transfer Pricing*, in "il fisco" n. 21/2013, pag. 3209.

¹⁸ "Transfer pricing documentation requirements should include specific materiality thresholds that take into account the size and the nature of the local economy, the importance of the MNE group in that economy, and the size and nature of local operating entities, in addition to the overall size and

nature of the MNE group" (OCSE, *Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting*, 30 gennaio 2014).

¹⁹ Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 prevede che le piccole e medie imprese (imprese che realizzano nel periodo di imposta di riferimento un volume d'affari o ricavi non superiore a cinquanta milioni di euro) hanno la facoltà di non aggiornare i dati relativi all'analisi di comparabilità con riferimento ai due periodi d'imposta successivi a quello a cui si riferisce detta documentazione, qualora tale analisi si basi su informazioni reperite su fonti pubblicamente disponibili, e sempreché i fattori di comparabilità non subiscano modificazioni significative in detti periodi di imposta.

Per ulteriori approfondimenti, cfr. P. Valente, A. Della Rove-re, P. Schipani, *Analisi di comparabilità nel transfer pricing. Metodologie applicative*, op. cit., pag. 111 ss.

ne, al fine di ridurre e semplificare gli oneri di *compliance*, le disposizioni in materia di documentazione possono prevedere che il *set di comparables* sia aggiornato ogni tre anni, a condizione che le analisi alla base del *transfer pricing study* non abbiano subito modificazioni significative;

- **lingua della documentazione:** operando in diversi Paesi, il gruppo multinazionale è tenuto alla predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento nelle varie lingue locali. Al fine di ridurre costi e tempi (dovuti alla traduzione della documentazione), il *Discussion Draft* suggerisce la predisposizione del *Masterfile* in inglese mentre il *Local File* dovrebbe essere redatto nella lingua locale; nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria ritenga necessaria la traduzione nella lingua locale di specifiche parti rilevanti del *Masterfile*, essa dovrebbe farne specifica richiesta e concedere al contribuente il tempo necessario per lo svolgimento di tale attività;
- **sanzioni:** alcuni Paesi prevedono l'applicazione di sanzioni nel caso di mancata predisposi-

zione della documentazione sui prezzi di trasferimento; altri Paesi prevedono invece specifici incentivi (quali disapplicazione delle sanzioni relative alle rettifiche dei prezzi di trasferimento o ripartizione dell'onere della prova) nel caso di presentazione di idonea *transfer pricing documentation*. Tali divergenze potrebbero influenzare la *compliance* del contribuente. Il *Discussion Draft* suggerisce alle Amministrazioni finanziarie l'adozione di un approccio volto a premiare il contribuente nel caso di buona fede e condotta collaborativa dello stesso nella fase di verifica della conformità dei prezzi di trasferimento praticati all'*arm's length principle*²⁰;

- **riservatezza:** le Amministrazioni finanziarie devono assicurare che non vengano divulgati segreti commerciali e tutte le informazioni riservate relative al *business* della società/gruppo, rese note durante una verifica. Qualora la divulgazione si renda essenziale (ad esempio nel corso di eventuali contenziosi), questa deve avvenire solo nella misura strettamente necessaria.

²⁰ L'art. 26 del D. Lgs. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha introdotto in Italia l'onere di predisporre la documentazione tesa a supportare la politica dei prezzi di trasferimento adottata e il contestuale obbligo di darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria. La predisposizione della suddetta documentazione non rappresenta un vero e proprio obbligo, ma un onere in capo ai soggetti che pongono in essere operazioni *intercompany* con società estere, che può consentire la non applicazione di eventuali sanzioni in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento a seguito di controlli dell'Amministrazione finanziaria. L'art. 26 del D.Lgs. n. 78/2010 introduce il comma 2-ter all'art. 1 del D.Lgs. n. 471/1997 (recante disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie), ai sensi del

quale non è irrogabile la sanzione per infedele dichiarazione se, nel corso di accessi, ispezioni o verifiche o altre attività istruttorie, l'impresa dimostra di aver documentato i criteri di determinazione dei prezzi di trasferimento praticati con le altre imprese del gruppo non residenti.

Tuttavia, la disapplicazione delle sanzioni è subordinata alla presentazione di documentazione "idonea" sia da un punto di vista formale (rispetto della struttura formale indicata nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010) sia da un punto di vista sostanziale (completezza e veridicità delle informazioni relative alle politiche di *transfer pricing* del gruppo).

Per ulteriori approfondimenti, cfr. P. Valente, *Manuale del Transfer Pricing*, op. cit., pag. 561 ss.

Tavola n. 1 - Struttura del *Masterfile* secondo il *Discussion Draft* del 30 gennaio 2014

Struttura organizzativa:

Diagramma che illustri la *legal and ownership structure* del gruppo multinazionale e la localizzazione geografica delle diverse società del gruppo.

Descrizione delle attività del gruppo multinazionale:

Per ogni linea di *business*, occorre fornire una generale descrizione dell'attività, includendo:

- *driver* del *business*;
- *chart* avente ad oggetto la catena del valore per la fornitura di beni e servizi;
- *chart* avente ad oggetto gli accordi di servizi *intercompany* ed altri servizi di *R&D*;
- descrizione dei principali mercati geografici in cui il gruppo opera;
- analisi funzionale che illustri i principali contributi da parte delle singole entità del gruppo alla creazione di valore, con specificazione delle attività svolte, dei rischi assunti e degli *assets* utilizzati;
- descrizione di eventuali operazioni di ristrutturazione, acquisizioni e dismissioni avvenute durante il periodo di imposta di riferimento;
- ruolo funzionale dei 25 dipendenti maggiormente retribuiti nella specifica *business line* (e indicazione del Paese in cui è localizzata la loro "sede principale").

Beni immateriali del gruppo multinazionale:

- descrizione della strategia globale del gruppo multinazionale per lo sviluppo, la proprietà e lo sfruttamento dei beni immateriali, compresa l'ubicazione delle principali strutture di Ricerca e Sviluppo e del suo *management*;
- elenco dei beni immateriali più significativi e indicazione delle società *owner*;
- elenco degli accordi *intercompany* relativi ai beni intangibili, inclusi *cost contribution arrangements*, *service agreements* e *license agreements*;
- descrizione della *transfer pricing policy* di gruppo relativa alle attività di Ricerca e Sviluppo e ai beni intangibili;
- descrizione di ogni trasferimento di beni intangibili tra parti correlate durante il periodo di imposta di riferimento, con specifica indicazione delle entità coinvolte, dei Paesi e dei relativi corrispettivi.

Attività finanziarie intercompany:

- descrizione delle modalità di finanziamento del gruppo, inclusi gli accordi con mutuanti terzi;
- identificazione dell'eventuale entità del gruppo multinazionale che svolge una funzione centralizzata di finanziamento nei confronti delle altre società gruppo, con indicazione del Paese in cui opera e della sua sede di direzione effettiva;
- descrizione della *transfer pricing policy* di gruppo relativa ai contratti di finanziamento *intercompany*.

Posizione finanziaria e fiscale del gruppo multinazionale:

- bilancio consolidato del gruppo relativo al periodo di imposta di riferimento;
- elenco e breve descrizione di eventuali APA e *ruling* esistenti;
- elenco e breve descrizione di eventuali procedure amichevoli instaurate o concluse negli ultimi due anni;
- *country-by-country template*.

Tavola n. 2 – Struttura del Local File secondo il Discussion Draft del 30 gennaio 2014**Informazioni sull'entità locale:**

- descrizione della *management structure* della società nazionale, organigramma della stessa e descrizione dei soggetti (e dei Paesi in cui operano) ai quali il management locale deve fare riferimento;
- segnalazione di eventuali operazioni di *business restructuring* o trasferimento di *intangibles* che coinvolgono l'entità locale, e l'impatto su quest'ultima di tali operazioni.

Transazioni intercompany:

Per ciascuna categoria di transazioni nelle quali è coinvolta l'entità locale, occorre fornire le seguenti informazioni:

- descrizione della transazione (*e.g.*, fornitura di beni, prestazione di servizi, finanziamenti, licenza di beni immateriali, ecc.) e il contesto di cui essa è parte (*e.g.*, attività economica, attività di finanziamento del gruppo, *cost contribution arrangements*);
- importo complessivo delle transazioni *intercompany* per ciascuna categoria di operazioni;
- identificazione delle imprese coinvolte in ciascuna categoria di transazioni *intercompany* e relative interrelazioni;
- dettagliata analisi funzionale dell'entità locale e delle imprese associate con riguardo ad ogni categoria di transazione (*i.e.*, funzioni svolte, rischi assunti e *assets* utilizzati, con specifica indicazione di cambiamenti rispetto al precedente periodo d'imposta);
- identificazione e descrizione di altre operazioni *intercompany*, in grado di influenzare, direttamente o indirettamente, il valore delle transazioni oggetto di documentazione;
- indicazione del metodo di *transfer pricing* ritenuto adeguato con riferimento ad ogni categoria di transazioni e delle ragioni che hanno condotto alla selezione del suddetto metodo;
- indicazione dell'entità selezionata come *tested party* e delle ragioni di tale scelta;
- descrizione delle *assumptions* alla base dell'applicazione della metodologia di *transfer pricing* selezionata;
- elenco e descrizione delle transazioni comparabili (interne od esterne) tra parti indipendenti, se disponibili, e informazioni sui relativi indicatori finanziari per le imprese indipendenti, compresa la descrizione della metodologia di ricerca dei *comparables* e della fonte di tali informazioni;
- descrizione di eventuali aggiustamenti effettuati e delle entità sulle quali essi sono stati effettuati;
- descrizione delle ragioni per le quali si ritiene che la società abbia operato in conformità al principio dell'*arm's length*.

Informazioni finanziarie:

- bilancio annuale per il periodo di imposta di riferimento dell'entità locale;
- riepilogo dei dati finanziari rilevanti utilizzati per i *comparables* e delle relative fonti.